

OGGETTO: **VERSAMENTI IN SCADENZA DALL'1 AL 20 AGOSTO**  
**POSSIBILE EFFETTUARLI, SENZA MAGGIORAZIONE, LUNEDI' 21**  
**AGOSTO 2017**

L'art. 3-quater del d.l. 16/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012) prevede: *“Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”* (API INDUSTRIA NOTIZIE 14/2012).

Il differimento di cui si tratta - al 21 agosto 2017, visto che il giorno precedente cade di domenica - riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il mod. F24 e, quindi, comprende anche:

- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS;
- i premi assicurativi INAIL dovuti ai sensi del D.P.R. 1124/1965 (anche pagati ratealmente), nonché le sanzioni, gli interessi e altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo sopra indicato.